

Seguito della discussione dei provvedimenti di tesoro.

Presidente. Veniamo all'ordine del giorno il quale reca: « seguito della discussione del disegno di legge: provvedimenti di finanza e di tesoro. »

La Camera ricorderà che rimase sospeso ieri l'articolo 23.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Sonnino-Sidney, *ministro del tesoro*. Per acquistare tempo, esaminate le ragioni addotte ieri dagli onorevoli Luzzatti, Rubini, Mussi ed altri, e le varie proposte da essi fatte, mi pare che con un nuovo testo dell'articolo si possa andare d'accordo. Il nuovo testo sarebbe questo:

Primo comma, come nell'articolo primitivo.

Secondo comma:

« Il ministro del tesoro accorderà sui buoni del Tesoro, che vengano ceduti direttamente alle Casse di risparmio di cui nella legge 15 luglio 1888, n. 5546, un interesse maggiore dell'ordinario, con la condizione che i buoni stessi non siano dalle Casse di risparmio girati ai terzi.

Terzo comma:

« L'applicazione dell'articolo 61 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, per quanto riguarda i buoni del Tesoro emessi anteriormente alla pubblicazione della presente legge, avrà effetto, dal 31 dicembre 1895 in poi, detraendo dall'accertamento dei redditi propri o dei depositanti soggetti all'imposta di ricchezza mobile delle Casse di risparmio sopraccennate una somma uguale agli interessi netti derivanti dai buoni medesimi. »

Credo che con questo testo si concilino le varie ragioni, rendendo possibile il nuovo ordinamento, e non togliendo alle Casse di risparmio quegli equi compensi a cui possono aspirare.

Presidente. L'onorevole Rubini ha facoltà di parlare.

Rubini. I miei colleghi ed io, nel desiderio di contribuire al buon accordo al quale l'onorevole ministro ha voluto dare buona opera, lo ringraziamo, ed accettiamo le nuove disposizioni, così come egli le ha testè formulate.

Presidente. Ritira dunque il suo emendamento?

Rubini. Lo ritiro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatti Luigi.

Luzzatti Luigi. L'onorevole mio collega Mussi ed io, desiderando che i concetti che guidarono questa breve ma importante discussione siano consegnati in un ordine del giorno della Camera, il quale serva di commento all'emendamento concordato tra il ministro del tesoro e l'onorevole Rubini, proponiamo il seguente ordine del giorno e preghiamo l'onorevole ministro e la Camera di volerlo accogliere.

« La Camera prende atto delle dichiarazioni del ministro del tesoro in conformità alle quali i *Boni* saranno alienati alle Casse di risparmio, istituite a scopo di beneficenza, a un saggio di interessi sopra ragione normale, a fine di fare un trattamento di equità a questi Istituti, di fronte al nuovo ordinamento dato ai *Boni* medesimi. »

Siccome confido che l'onorevole ministro e la Commissione accolgano quest'ordine del giorno, così pregherei l'onorevole presidente di metterlo in votazione, prima dell'articolo concordato, testè letto dall'onorevole ministro.

Presidente. È necessario prima sapere se il Governo lo accetta.

Sonnino Sidney, *ministro del tesoro*. Non ho difficoltà di accettare l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Luzzatti, in quanto esso corrisponde alle dichiarazioni da me fatte ieri.

Presidente. La Commissione accetta?

Saporito, *relatore*. Accetta.

Presidente. La Commissione accetta pure le modificazioni proposte nell'articolo dall'onorevole ministro?

Saporito, *relatore*. Sissignore.

Presidente. Veniamo ai voti.

Metto a partito l'ordine del giorno dell'onorevole Luzzatti, accettato dal Governo e dalla Commissione: chi lo approva, sorga.

(È approvato).

Ora metto a partito l'articolo 23 come fu dall'onorevole ministro emendato.

(È approvato).

Ora ritorniamo all'articolo 26.

« Art. 26. È convertito in legge il Regio Decreto del 10 dicembre 1894, n. 533, riprodotto nell'allegato P alla presente legge, con cui si approva la convenzione stipulata il dì 30 ottobre 1894 fra il ministro del Tesoro e la Banca d'Italia e si provvede intorno al personale reso disponibile dal passaggio del servizio di tesoreria alla Banca d'Italia. »